



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 MILANO

IL PRESIDENTE DEL COMITATO ORDINATORE

- VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- VISTO il Decreto 5 agosto 1998, n.363, con il quale sono state dettate le norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo n.626/94 citato.
- VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Ordinatore nella seduta del 26.07.1999:

DECRETA

è emanato il seguente regolamento per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto 5 agosto 1998, n.363:

ART. 1

Il datore di lavoro nell'Università degli Studi Milano - Bicocca è il Rettore, nelle more della sua elezione, le funzioni sono svolte dal Presidente del Comitato Ordinatore.

Si definiscono lavoratori, ai fini del presente regolamento:

- 1) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
- 2) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
- 3) i soggetti che frequentano l'Università, al di fuori di un rapporto istituzionale, per attività di formazione;
- 4) i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
- 5) il personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione opera in locali dell'Università, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali

ART. 2

- 1) Gli obblighi e le attribuzioni del Rettore in quanto datore di lavoro sono:
 - a) la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e l'elaborazione del relativo documento di cui al comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, avvalendosi della collaborazione del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 MILANO

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e, ove necessario, del medico competente;

- b) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c) la nomina del medico competente;
- d) l'informazione, la formazione e la consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- e) la presentazione al Consiglio di Amministrazione e nelle more della sua costituzione al Comitato Ordinatore, per le determinazioni di competenza, del piano di realizzazione progressiva delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 3 D. Lgs. 626/94, tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi;
- f) la realizzazione delle opere edili e impiantistiche necessarie a rendere gli ambienti di lavoro idonei ad ospitare le attività lavorative. Per quanto riguarda gli immobili utilizzati a qualunque titolo dall'Università dei quali la stessa non è proprietaria, provvede a richiedere, ai soggetti che ne abbiano l'obbligo giuridico, la realizzazione degli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso. Tutto questo sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.

2) I Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Istituto, i Direttori delle Scuole, Centri di Studio e di Ricerca, nell'ambito delle attività e degli spazi assegnati alle strutture di cui hanno la direzione, sono responsabili della prevenzione e della sicurezza e delegati a compiere le seguenti funzioni:

- a) collaborano, con il datore di lavoro che, a sua volta, si avvarrà della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente, alla valutazione dei rischi relativi alle attività svolte nella struttura;
- b) provvedono affinché siano eliminati o ridotti al minimo i rischi connessi alle attività svolte nella struttura;
- c) adottano e aggiornano, anche secondo il grado di evoluzione delle conoscenze del progresso tecnico, le misure di prevenzione e di sicurezza, in relazione alle attività di didattica e di ricerca che si svolgono nella struttura;
- d) ai fini della sicurezza, affidano i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori;
- e) forniscono ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- f) provvedono affinché i lavoratori afferenti alla struttura ricevano l'informazione e la formazione sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione;
- g) vigilano affinché soltanto i lavoratori, con adeguate e corrette istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 MILANO

- h) vigilano affinché i lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Università. Verificano altresì che vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori medesimi;
 - i) adottano le misure, individuate dal datore di lavoro in base alle risultanze della valutazione dei rischi, necessarie ai fini della prevenzione incendi e per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - j) provvedono ad informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - k) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - l) designano, in base alle risultanze dei piani di evacuazione predisposti dal datore di lavoro, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
 - m) prendono appropriati provvedimenti affinché le attività svolte non causino rischi per la salute della popolazione o danneggino l'ambiente esterno.
 - n) provvedono affinché sia realizzata la regolare manutenzione di attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
 - o) provvedono, avvalendosi della collaborazione del responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, al controllo costante delle attrezzature e dei comportamenti dei lavoratori quando operano e/o frequentano i laboratori didattici, di ricerca e di servizio di loro competenza;
 - p) realizzano le misure di prevenzione e sicurezza di cui all'art. 9 del D.L. 363/98, con le modalità ivi indicate, congiuntamente con il responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, quando le attività di ricerca, di didattica e di servizio comportano l'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi, di attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
- 3) I responsabili delle Aree Amministrative, dei Servizi, nonché i responsabili dei Servizi Generali di facoltà e interfacoltà, sono delegati a compiere le seguenti funzioni:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 MILANO

- a) collaborano, con il datore di lavoro che, a sua volta, si avvarrà della collaborazione del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente**, alla valutazione dei rischi relativi alle attività svolte nella struttura;
- b) provvedono affinché i lavoratori abbiano i necessari e idonei mezzi di protezione, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- c) ai fini della sicurezza, affidano i compiti lavorativi in considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei singoli lavoratori;
- d) vigilano affinché i lavoratori afferenti alle rispettive strutture ricevano l'informazione, la formazione sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione;
- e) vigilano affinché soltanto i lavoratori, con adeguate e corrette istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità, svolgano lavorazioni a rischio;
- f) vigilano affinché sia realizzata la regolare manutenzione di attrezzature e macchine, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- g) vigilano affinché i lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Università. Verificano altresì che vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori medesimi.

ART. 3

Al fine di realizzare quanto sopra indicato, i soggetti delegati ai sensi del precedente punto 2) dell'art.2, si avvalgono, ove già non espressamente richiamata, della collaborazione dei responsabili delle attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.I. 363/98 si intende per responsabile delle attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio. Gli organi di gestione delle strutture universitarie di cui al punto 2) citato, secondo regole proprie, individuano, mediante delibere, fra il personale dipendente dell'Università afferente alla struttura, i suddetti responsabili.

Gli stessi organi individuano, altresì, l'ambito e le attività di didattica e di ricerca entro le quali si configura la responsabilità dei soggetti indicati al comma precedente.

Gli obblighi e le attribuzioni, in materia di prevenzione e sicurezza, a carico dei responsabili della attività di didattica e/o di ricerca sono:

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 MILANO

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al soggetto di vertice della struttura di appartenenza;
 - b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del D. Lgs. 626/94, sulla base della valutazione dei rischi;
 - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dalla struttura di appartenenza, con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
 - f) assolvere gli adempimenti di informazione e formazione di cui all'art.6 del D.L. 363/98.

ART. 4

Il personale di enti convenzionati, sia pubblici che privati, che opera in locali dell'Università è soggetto, per quanto concerne il presente regolamento, alla stessa disciplina alla quale è sottoposto il personale universitario, salvo diversa pattuizione prevista negli specifici accordi che verranno stipulati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n.363.

Le seguenti categorie di personale:

- 1) Il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
 - 2) gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
 - 3) i soggetti che frequentano l'Università, al di fuori di un rapporto istituzionale, per attività di formazione;
 - 4) i lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti stipulati con gli stessi lavoratori;
- che prestano la propria opera presso enti esterni sono soggette, per quanto concerne il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

P.zza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 MILANO

presente regolamento, alla stessa disciplina che si applica al personale dell'ente ospitante salvo diversa pattuizione prevista negli specifici accordi che verranno stipulati ai sensi dell'art. 10 del D.I. n.363.

Milano, 30 LUGLIO 1999

Prof. Marcello Fontanesi

Reg. al n° 501

il 19 AGOSTO 1999